

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 736/2013 DELLA COMMISSIONE****del 17 maggio 2013****recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la durata del programma di lavoro per l'esame dei principi attivi biocidi esistenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 528/2012 prevede la continuazione del programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti utilizzati nei biocidi, avviato in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>.
- (2) L'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 dispone che il programma di lavoro sia concluso entro il 14 maggio 2014.
- (3) Secondo le stime più recenti della Commissione, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(3)</sup>, l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti utilizzati nei biocidi potrà essere concluso solo per il 31 dicembre 2024.

- (4) È pertanto opportuno estendere il programma di lavoro fino a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione porta avanti il programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti avviato in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, al fine di concluderlo entro il 31 dicembre 2024. A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo allo svolgimento del programma di lavoro e alla definizione dei relativi diritti e obblighi per le autorità competenti e i partecipanti al programma.».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.<sup>(3)</sup> COM(2011) 498 definitivo.